

AULA 'A'

20033.12

15 APR 2012

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE TASSI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 16600/20

Cron. 20033

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 10/10/2012
- Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16600-2010 proposto da:

[Empty box] S.P.A. [Empty box], in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N.
 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che
 la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
 PIETROFORTE GINO, giusta procura notarile in atti;

2012

3087

- **ricorrente** -

contro

L [Empty box] G [Empty box], domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
GOFFREDO LEONARDO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 190/2010 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 02/02/2010 R.G.N. 3244/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

udito l'Avvocato ANNA CHIOZZA per delega ELIO LUDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di , proposta nei confronti della società in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli per fine lavori edili dalla predetta società.

La Corte del merito, premesso che la disciplina dei licenziamenti collettivi non trovava applicazione nel solo caso che la fase lavorativa fosse del tutto ultimata e non quando fosse in via di ultimazione, accertava che non risultava dimostrata l'effettiva ultimazione della fase lavorativa cui era addetto il , essendovi ancora opere murarie da eseguire. Pertanto, riteneva illegittimo il licenziamento impugnato in quanto intimato in violazione della procedura prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991.

Avverso questa sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la società, deducendo violazione dell'art. 300 cpc, assume che la Corte del merito non ha interrotto il processo



in relazione all'intervenuto concordato preventivo, come dal proprio difensore dichiarato in primo grado all'udienza del 20 giugno 2005.

La censura non è accoglibile.

Invero, come la stessa società riconosce (pag. 6 del ricorso), il giudice di primo grado già ebbe a pronunciarsi sulla richiesta d'interruzione del processo ritenendo non ricorrere i relativi presupposti.

Pertanto a fronte dell'appello proposto dal lavoratore la società ricorrente avrebbe dovuto investire il giudice dell'impugnazione della questione concernente la statuizione del giudice di primo grado relativa al ritenuto difetto dei presupposti per l'interruzione del processo.

A tanto aggiungasi che, comunque, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non determina l'interruzione del processo, poiché il debitore conserva intatta la sua capacità di agire, restando unicamente soggetto al potere di vigilanza del Commissario giudiziale (Cfr. per tutte Cass. 11 ottobre 1978 n. 4551 e Cass. 8 giugno 2011 n.12422 nella quale si sancisce che il debitore ammesso al concordato preventivo prosegue nell'esercizio dell'impresa e conserva la sua capacità processuale).

Con la seconda censura la società, denunciando violazione degli artt. 4, 5 e 24, 4° comma, della legge n. 223 del 1991, assume di



aver rispettato i criteri di scelta di cui ai richiamati articoli della denunciata legge avendo proceduto al licenziamento dei muratori in base ad esigenze tecniche produttive e all'anzianità come avallato dalle OO.SS. e dalle RSU.

La censura è infondata.

L'assunto della società, sviluppato nel motivo in esame, infatti, non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata secondo la quale trattandosi di fase di lavori edili non ancora del tutto ultimati andava applicata la procedura prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 caratterizzata da un complesso iter che inizia con formali comunicazioni alle OO.SS e prosegue secondo fasi normativamente predeterminate il cui mancato rispetto comporta l'invalidità del licenziamento.

Non è quindi, sufficiente, ai fini di cui trattasi, il mero rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge, ma è altresì necessaria l'osservanza di tutta la prevista procedura.

Per di più, non può sottacersi, che, come risulta dalla impugnata sentenza fa seguito di una valutazione delle risultanze istruttorie non censurabile in questa sede di legittimità-, la scelta del tra i dipendenti da licenziare non trova giustificazione per essere il operaio muratore specializzato e per essere addetto alle opere murarie che, in ragione delle dichiarazioni dei testi escussi, non si erano ancora completate.



Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, in conclusione, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 40,00 per esborsi ed E. 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge attribuite all'avv.to Leonardo Goffredo anticipatario.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012

Il Presidente

Dott. Guido Vidiri

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA
Depositato in Cancelleria



oggi, 15 NOV 2012

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA